



COMUNE DI SANTO STEFANO AL MARE
Provincia di Imperia

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE
PER L'APERTURA DI NUOVI ESERCIZI
COMMERCIALI E ATTIVITÀ DI SERVIZI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 05.12.2019

Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 21.04.2021

INDICE

Art. 1 -	<i>Finalità</i>	
Art. 2 -	<i>Ambito di applicazione</i>	
Art. 3 -	<i>Requisiti per l'ammissione ed esclusioni</i>	
Art. 4 -	<i>Iniziative ammissibili e settori di intervento nel territorio comunale</i>	
Art. 5 -	<i>Obblighi del beneficiario</i>	
Art. 6 -	<i>Rinvio a normative e regolamenti di settore</i>	
Art. 7 -	<i>Agevolazioni concedibili</i>	
Art. 8 -	<i>Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni</i>	
Art. 9 -	<i>Revoche</i>	
Art. 10 -	<i>Norma finanziaria</i>	
Art. 11 -	<i>Entrata in vigore</i>	

Articolo 1

Finalità

Il Comune di Santo Stefano al Mare, al fine di incentivare la creazione di nuove attività, nonché la rivitalizzazione del territorio comunale, con il presente Regolamento intende disciplinare la concessione di agevolazioni fiscali tributarie a soggetti che intendono avviare nell'anno 2021 nuove attività economiche, rientranti nei settori di cui al successivo art. 4.

Articolo 2

Ambito di applicazione

Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, disciplina l'agevolazione tributaria sul tributo comunale sui rifiuti (TARI) a favore dei soggetti passivi Tari che nell'anno 2021 avviano una nuova attività economica, tra quelle elencate al successivo articolo 4, nel centro storico del Comune di Santo Stefano al Mare, intendendo per esso l'area urbanisticamente classificata come "zona A1 e A2" del piano particolareggiato recepito all'art. 23 del P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 302 del 06.12.1999, destinando a ciò immobili abbandonati, sfitti o inutilizzati.

Ai fini dell'applicazione del tributo TARI, per imprese di nuovo insediamento si intendono:

- a) apertura di nuova impresa a carattere produttivo o commerciale con sede operativa nel centro storico del Comune di Santo Stefano al Mare, intendendo per esso l'area urbanisticamente classificata come "zona A1 e A2" del piano particolareggiato recepito all'art. 23 del P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 302 del 06.12.1999;
- b) apertura di nuova unità locale da parte di imprese già iscritte alla C.C.I.A.A. nel centro storico del Comune di Santo Stefano al Mare, intendendo per esso l'area urbanisticamente classificata come "zona A1 e A2" del piano particolareggiato recepito all'art. 23 del P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 302 del 06.12.1999.

Ai fini della data di apertura della nuova impresa o della nuova unità locale verrà fatto riferimento alla data di inizio attività riportata nelle visure camerali.

Articolo 3

Requisiti per l'ammissione ed esclusioni

Possono presentare domanda di agevolazione i titolari o rappresentanti legali delle imprese che intendano avviare una nuova attività o intendano aprire una nuova unità locale operativa, nei termini di cui agli articoli 1 e 2, e che alla data di presentazione della domanda possiedono i seguenti requisiti:

- a) essere regolarmente iscritti al registro delle imprese;
- b) trovarsi nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria;
- c) non trovarsi in una delle condizioni di "difficoltà" previste dalla Comunicazione della Commissione Europea 2004/C 244/02 in materia di ordinamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

Sono esclusi dall'agevolazione:

- a) coloro i quali, sia a titolo personale che in qualità di titolari o amministratori di società o imprese in genere, hanno contenziosi di qualsiasi genere con il Comune di Santo Stefano al Mare e coloro i quali risultano essere stati messi in mora dal Comune di Santo Stefano al Mare per tributi o entrate patrimoniali;
- b) i meri trasferimenti di sede nell'ambito del territorio e le nuove iscrizioni determinate da qualsiasi operazione straordinaria (esempio ridenominazione della ragione sociale, fusione, scissione, trasformazione), nonché a seguito di affitto o cessione d'azienda o di ramo d'azienda (anche a titolo gratuito).

Articolo 4

Iniziative ammissibili e settori di intervento nel territorio comunale

Ai fini della concessione dei benefici sono ammissibili le iniziative finalizzate alla creazione di nuove attività economiche nei seguenti settori:

- a) Servizi privati diffusi (es. farmacie, rivendite di generi di monopolio, calzolaio, parrucchiere,

- estetista, lavanderie, le attività di produzione e vendita di cibi e bevande senza possibilità di consumazione all'interno del locale, laboratori fotografici, ecc.);
- b) Commercio al dettaglio escluso il commercio on-line svolto senza l'apertura di una "vetrina";
 - c) Artigianato, con esclusione delle attività incompatibili con le esigenze di tutela del Centro storico;
 - d) Esercizi pubblici (es. attività di ristorazione, gelaterie, bar, osterie, pasticcerie, trattorie, pizzerie);
 - e) Agenzie di servizi (es. viaggi, autoscuole, centri di assistenza fiscale ecc.).

Articolo 5

Obblighi del beneficiario

Tutti i requisiti di cui all'articolo 3 devono essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni avranno l'obbligo di tenere in esercizio l'attività imprenditoriale dei locali ubicati nella zona di cui all'articolo 1 del presente regolamento per almeno 3 anni a decorrere dalla data di concessione delle agevolazioni, pena la revoca e la restituzione all'Ente Comunale dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

Non incorre nella revoca delle agevolazioni il soggetto che nel suddetto periodo trasferisce l'esercizio in altri locali ubicati all'interno del centro storico, classificato come "zona A1 e A2" del piano particolareggiato recepito all'art. 23 del P.R.G. approvato con D.P.G.R. n. 302 del 06.12.1999, o che cessi l'attività per cause di forza maggiore quali: incendi, decesso senza prosecuzione dell'attività da parte degli eredi, sopravvenuta inidoneità assoluta a qualsiasi impiego e mansione certificata dalla struttura sanitaria competente.

Coloro i quali beneficeranno delle agevolazioni non potranno installare nel proprio esercizio apparecchiature "VLT", slot machines o altri strumenti per il gioco d'azzardo, pena la revoca e la restituzione dell'intera somma dovuta per i tributi esentati.

Articolo 6

Rinvio a normative e regolamenti di settore

Le attività imprenditoriali oggetto del presente regolamento dovranno essere svolte nel totale rispetto della normativa e dei regolamenti comunali di settore.

Articolo 7

Agevolazioni concedibili

Le agevolazioni oggetto del presente regolamento prevedono l'esenzione dal pagamento del tributo comunale sui rifiuti – TARI - per l'unità sita nel territorio comunale:

- Nella misura pari al 100% per l'anno 2021;
- Nella misura pari al 100% per l'anno 2022;
- Nella misura pari al 100% per l'anno 2023.

I benefici derivanti dal presente regolamento per ogni singolo contribuente non possono superare in ogni caso l'importo massimo annuo di euro 1.500,00 (euro millecinquecento/00).

Le agevolazioni decorrono dalla data di effettivo inizio della nuova attività, desumibile dalla segnalazione certificata di inizio attività presentata al SUAP comunale, se dovuta, o, in alternativa, dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.

La quantificazione dell'agevolazione di cui al comma precedente sarà in ogni caso determinata con riferimento alle disponibilità di bilancio.

La verifica delle disponibilità dei fondi sarà effettuata secondo il criterio generale, costituito dall'ordine cronologico di presentazione dell'istanza stessa presentata dal contribuente per l'accesso all'agevolazione.

Qualora le risorse stanziare in bilancio non siano sufficienti a soddisfare in pieno la richiesta, si procederà a riconoscere al beneficiario un importo pari al beneficio ammissibile in funzione alle disponibilità di bilancio.

Articolo 8

Procedura per il riconoscimento delle agevolazioni

I soggetti che posseggono i requisiti e che intendano usufruire dell'agevolazione di cui al presente Regolamento, devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, al Comune di Santo Stefano al Mare entro 60 giorni dal verificarsi delle condizioni per la fruizione del beneficio, utilizzando l'apposito modello predisposto dal Comune, mediante il quale si attesterà anche la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al presente regolamento.

Le domande saranno esaminate dall'Ufficio Tributi secondo l'ordine cronologico di presentazione.

Il Servizio Tributi sottoporrà l'istanza ad istruttoria tecnica da parte dei competenti uffici comunali al fine di verificare la regolarità della richiesta.

Accertati i requisiti che danno diritto alle agevolazioni, il Servizio Tributi procederà al riconoscimento delle stesse, previo riscontro da parte del Servizio Attività Produttive in ordine alla regolare procedura di avvio e mantenimento dell'attività intrapresa nel corso dei tre anni previsti.

Articolo 9

Revoche

Il Comune di Santo Stefano al Mare procede alla revoca delle agevolazioni, autonomamente, previo accertamento ispettivo sulle inadempienze da parte dei soggetti ammessi al beneficio. La revoca avviene con effetto immediato, avviando il recupero di eventuali benefici concessi e delle spese consequenziali, qualora dovesse risultare la perdita anche di un solo dei requisiti che hanno determinato l'ammissione alle agevolazioni.

Articolo 10

Normativa finanziaria

La specifica previsione di spesa per la concessione delle agevolazioni di cui al presente regolamento è contenuta negli atti di programmazione finanziaria del Comune di Santo Stefano al Mare.

Articolo 11

Entrata in vigore

Il presente regolamento ha validità fino al 31.12.2023 ed entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio del Comune di Santo Stefano al Mare.